

Oggetto	Data di emissione	Data dell'ultima revisione	Politica n°
Politica dell'Unione europea in materia di informatori	10 giugno 2022	14 marzo 2025	

Politica dell'Unione europea in materia di informatori

Approvata da:

Titolo: Responsabile della conformità

Responsabile della politica:

Titolo: Vicepresidente senior, Consulente legale, Ufficio per la condotta aziendale

Politica dell'Unione europea in materia di informatori

1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo e obiettivo

Mastercard si impegna a promuovere una cultura della conformità, fondata sulla correttezza, sull'onestà, sulla fiducia e sulla responsabilità personale. L'azienda offre ai dipendenti molteplici canali tramite cui poter esprimere le proprie preoccupazioni senza timore di ritorsioni.

La Politica in materia di informatori dell'Unione europea è stata definita dal General Counsel per i mercati internazionali e l'Europa ("General Counsel per l'Europa"). Lo scopo della Politica è descrivere in dettaglio il processo adottato all'interno dell'Unione europea per ricevere, conservare, indagare e agire in merito a determinati reclami e preoccupazioni specifici dei dipendenti, degli azionisti e delle altre parti che intrattengano un rapporto di lavoro con un soggetto giuridico del gruppo Mastercard. La Politica si applica ai soggetti giuridici del gruppo Mastercard all'interno dell'Unione europea e avrà effetto a partire dalla data in cui la Direttiva dell'Unione europea in materia di informatori sarà attuata ed entrerà in vigore per il soggetto giuridico del gruppo Mastercard pertinente nel Paese in questione.

È inoltre possibile segnalare reclami e preoccupazioni secondo le disposizioni di segnalazione locali, come stabilito in qualsiasi Procedura nazionale o nelle politiche e procedure locali. In caso di conflitto tra le procedure di segnalazione locali e la presente Politica, prevarranno le disposizioni locali.

1.2. Ambito di applicabilità

La presente Politica si applica in relazione alle attività del soggetto giuridico del gruppo Mastercard costituito nell'Unione europea.

Ciascun dipendente Mastercard, ivi compreso qualsiasi dipendente di un soggetto giuridico acquisito, affiliato o controllato a maggioranza da Mastercard ("dipendenti"); qualsiasi collaboratore occasionale (che sia stato incaricato di fornire servizi a Mastercard); qualsiasi membro del Consiglio di amministrazione di Mastercard, quando agisca in qualità di Amministratore ("Amministratori"); deve rispettare questa Politica.

La presente Politica deve essere letta congiuntamente alle relative Procedure nazionali, ove esistenti, e alla Politica globale in materia di informatori, per garantire la conformità di Mastercard a tutte le leggi e gli obblighi di legge a livello globale. In caso di conflitto tra le procedure di segnalazione locali e la presente Politica, prevarranno le disposizioni locali.

La Politica disciplina in modo specifico i reclami e le preoccupazioni dei dipendenti, dei collaboratori occasionali, degli azionisti e di altri soggetti che intrattengano un rapporto di lavoro o professionale con un soggetto giuridico del gruppo Mastercard (come membri di organi amministrativi, di gestione o di vigilanza, tra cui amministratori non esecutivi, volontari e tirocinanti e altri soggetti che operino sotto la supervisione o la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori) relativamente alle seguenti questioni ("Segnalazioni"):

- 1.2.1. violazioni del diritto dell'Unione europea ("Accusa di violazione del diritto dell'Unione");
- 1.2.2. ritorsioni contro dipendenti o persone fisiche o giuridiche collegate ai dipendenti che sollevino Accuse di violazione del diritto dell'Unione (come colleghi o parenti dell'informatore o soggetti giuridici di cui l'informatore sia titolare, per cui lavori o a cui sia altrimenti collegato) o facilitino la formulazione di un'Accusa di violazione del diritto dell'Unione ("Atto di ritorsione").

1.3. Perché questa politica è importante per i dipendenti

Politica dell'Unione europea in materia di informatori

La Politica in materia di informatori dell'Unione europea descrive in dettaglio il processo per la ricezione, l'indagine e l'azione su determinati reclami e preoccupazioni da parte dei dipendenti, degli azionisti e delle altre parti che intrattengano un rapporto professionale con un soggetto giuridico del gruppo Mastercard (e abbiano acquisito informazioni nel contesto di tale rapporto).

Oltre a tutte le procedure disponibili a livello di soggetti giuridici locali (che, se del caso, saranno stabilite nella Procedura nazionale pertinente), la Politica in materia di informatori dell'Unione europea fornisce molteplici canali tramite cui poter effettuare Segnalazioni, direttamente al General Counsel per l'Europa o ai relativi incaricati come il Responsabile della conformità ("General Counsel/Incaricato") o tramite la linea di assistenza per l'etica (anche in forma anonima ove consentito dalla legge locale).

Questa politica stabilisce inoltre che non saranno tollerate ritorsioni contro chiunque effettui una Segnalazione sulla base di una convinzione ragionevole, o contro qualcuno che faciliti una Segnalazione o che collabori in un'indagine su una Segnalazione. Non saranno inoltre tollerate ritorsioni contro persone giuridiche o fisiche collegate alla persona che effettui una Segnalazione sulla base di convinzioni ragionevoli.

2. DESCRIZIONE DELLA POLITICA

2.1	Informativa sulla politica	Questa Politica è concepita per essere conforme a tutte le leggi applicabili in materia di protezione degli informatori negli Stati Uniti, in Europa e altrove. Gli obblighi di legge locali saranno trattati nella Procedura nazionale o, in alternativa, verranno definite politiche e/o procedure specifiche per Paese. La Politica autorizza il General Counsel/l'Incaricato per l'Europa a ricevere Segnalazioni su determinate questioni specifiche e a indagare in merito a (1) violazioni del diritto dell'Unione europea e (2) atti di ritorsione contro chiunque effettui tali Segnalazioni (o sia collegato alla persona che effettua la Segnalazione) o chiunque faciliti l'indagine di tale Segnalazione o vi collabori.
2.2	Ruoli e responsabilità	
2.2.1	Canali di segnalazione	Il General Counsel/l'Incaricato per l'Europa è autorizzato a ricevere le Segnalazioni relative alle questioni sopra definite e a indagare in merito ad esse. Le Segnalazioni possono essere effettuate dai dipendenti, dagli azionisti o da altri soggetti che intrattengano un rapporto professionale con un soggetto giuridico del gruppo Mastercard come descritto di seguito: • in conformità con eventuali disposizioni di segnalazione locali definite in una Procedura nazionale e che potrebbero essere comunicate all'utente di volta in volta; • per iscritto o telefonicamente all'attenzione del General Counsel per l'Europa o del relativo incaricato come il Responsabile della conformità; o • in modo anonimo (ove consentito dalla legge locale) e riservato tramite la Linea di assistenza per l'etica, gestita da una terza parte indipendente, all'indirizzo

Politica dell'Unione europea in materia di informatori

		www.mastercard.ethicspoint.com. I codici di accesso specifici del Paese e le istruzioni per la compilazione sono facilmente reperibili su www.mastercard.ethicspoint.com. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni locali in materia di Segnalazione e degli obblighi di legge locali, qualsiasi Segnalazione ricevuta da un funzionario, dirigente o dipendente della Società da qualsiasi fonte interna o esterna alla Società, all'interno dell'Unione europea, deve essere immediatamente inoltrata al General Counsel/all'Incaricato per l'Europa dopo aver ottenuto il consenso dell'Informatore. Le Segnalazioni saranno condivise con il Team per le indagini globali sulla conformità e potrebbero essere condivise con il team per la privacy dei dati di Mastercard e/o delle relazioni con i dipendenti, che fanno parte del personale autorizzato a ricevere le Segnalazioni o darvi seguito per le finalità della Direttiva dell'Unione europea in materia di informatori.
2.2.2	Dirigenti, amministratori o dipendenti della Società	I dipendenti della Società sono espressamente autorizzati a effettuare Segnalazioni adottando le procedure descritte al punto 2.2.1 in via riservata. Tutte le Segnalazioni ricevute dai dipendenti saranno trattate in modo riservato nella misura in cui ciò sia praticabile e ragionevole date le circostanze.
2.3	Monitoraggio, segnalazione e inoltro	
2.3.1		Alla ricezione del reclamo, il General Counsel/l'Incaricato per l'Europa valuterà tempestivamente se tale reclamo costituisce una Segnalazione. Tutte le indagini saranno condotte in via riservata, in modo che le informazioni vengano divulgate solo se necessario per facilitare la revisione dei materiali dell'indagine o come altrimenti previsto dalla legge. Il General Counsel/l'Incaricato per l'Europa può, se lo ritiene ragionevolmente necessario, richiedere l'assistenza del Responsabile della conformità, del Direttore finanziario, del Controller, del Revisore generale, del Vicepresidente esecutivo per le relazioni con i dipendenti, di qualsiasi membro del proprio personale o di qualsiasi altro dipendente della Società nelle indagini su qualsiasi Segnalazione e nella loro risoluzione. Il General Counsel/l'Incaricato per l'Europa può, se lo ritiene ragionevolmente necessario, incaricare revisori, consulenti legali o altri esperti esterni che lo assistano nella valutazione dei risultati di qualsiasi indagine su una Segnalazione. I parametri di qualsiasi indagine saranno stabiliti dal General Counsel/dall'Incaricato per l'Europa a propria discrezione, e la Società e i suoi dipendenti coopereranno secondo necessità relativamente a tale indagine. Si tenga presente che qualsiasi informazione fornita in questa sottosezione può essere soggetta alle leggi locali che tutelano la riservatezza degli informatori e di altre terze parti menzionate nella Segnalazione. La Società risponderà alle Segnalazioni nel modo che sia opportuno sulla

Politica dell'Unione europea in materia di informatori

		base delle circostanze. Il General Counsel/l'Incaricato per l'Europa avrà il potere di ordinare che la Società adotti le misure correttive opportune in risposta a qualsiasi specifica Segnalazione. Nel caso in cui il General Counsel/l'Incaricato per l'Europa ritenga che il reclamo costituisca una Segnalazione ai sensi della Politica globale in materia di informatori, verrà avviata un'indagine come stabilito nella sezione 2.3 della Politica globale in materia di informatori.
2.3.2		Coerentemente con le politiche della Società, il General Counsel/l'Incaricato per l'Europa e il management della Società non attueranno né tenteranno di attuare ritorsioni e non tollereranno alcuna ritorsione o tentativo di ritorsione attuato direttamente o indirettamente da qualsiasi altra persona o gruppo, contro chiunque che, sulla base di una convinzione ragionevole, effettui una Segnalazione o fornisca assistenza al General Counsel/all'Incaricato per l'Europa o al management della Società o a qualsiasi altra persona o gruppo, ovvero ente governativo, normativo o esecutivo, che indaghi su una Segnalazione o collabori altrimenti alle indagini.
2.3.3		Come previsto dai programmi di conservazione dei documenti societari in vigore di volta in volta, il General Counsel/l'Incaricato per l'Europa conserverà con la massima riservatezza tutti i documenti relativi a qualsiasi Segnalazione nonché all'indagine sulla stessa e alla sua risoluzione. Ove opportuno verranno adottate misure ragionevoli per garantire il mantenimento del segreto professionale legale per tali documenti.
2.4	Comunicazione e formazione	La Società si adopererà affinché la presente Politica venga comunicata a tutti i Dipendenti nell'Unione europea, nella pagina Politiche dell'intranet aziendale.
2.5	Segnalazione esterna	La Società incoraggia i dipendenti che vogliano effettuare una Segnalazione a servirsi delle procedure di segnalazione interna. Potrebbero anche verificarsi dei casi in cui è opportuno che i dipendenti presentino una Segnalazione a un organo esterno. Nel caso in cui l'autorità competente nel Paese del dipendente abbia predisposto un canale di segnalazione esterno indipendente, i dipendenti possono esprimere le proprie preoccupazioni anche tramite questo mezzo. Le informazioni dettagliate sulle autorità competenti a ricevere una Segnalazione saranno fornite nella Procedura nazionale pertinente. La Società incoraggia fortemente i dipendenti a servirsi dei canali di segnalazione definiti nella presente Politica, in modo da poter avere l'opportunità di indagare su eventuali preoccupazioni e risolvere eventuali dubbi.

3. INFORMAZIONI PRINCIPALI SULLA POLITICA

3.1. Conformità

In base al Codice di condotta, i dipendenti sono incoraggiati a segnalare tempestivamente violazioni effettive, sospette o note, della legge, del Codice o di altre politiche aziendali. La mancata Segnalazione di una violazione sospetta o nota della legge, del Codice di condotta o di altre politiche aziendali costituisce di per sé una violazione del Codice di condotta e può portare a provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento.

3.2. Responsabilità, revisione e approvazione

La presente politica è di responsabilità del Vicepresidente senior, del General Counsel, dell'Ufficio per la condotta aziendale e deve essere revisionata per aggiornamenti ogni tre anni o quando il caso lo richieda. Le revisioni delle politiche sono a esclusiva discrezione del Vicepresidente senior, del Consulente legale, dell'Ufficio per la condotta aziendale.

3.3. Definizioni chiave

Collaboratore occasionale: lavoratore non dipendente di Mastercard, incaricato di fornire servizi a un soggetto giuridico del gruppo Mastercard europeo o ai clienti di Mastercard nell'Unione europea per nostro conto. Per essere classificato come collaboratore occasionale, il lavoratore non dipendente deve avere accesso fisicamente e senza accompagnamento ai locali di Mastercard tramite un tesserino Mastercard oppure avere accesso ai nostri sistemi, reti, applicazioni e/o dati per poter portare a termine il proprio incarico o fornire servizi.

Dipendente: qualsiasi dipendente impiegato da un organo giuridico Mastercard europeo.

General Counsel/Incaricato per l'Europa: il General Counsel per l'Europa e tutti i relativi incaricati, come il Responsabile della conformità, il Vicepresidente senior, il Consulente legale, l'Ufficio per la condotta aziendale (e gli avvocati dell'Ufficio per la condotta aziendale all'interno del team investigativo sulla conformità globale) e il Vicepresidente esecutivo per le relazioni con i dipendenti

Segnalazione: effettuata alla Società relativamente a reclami e preoccupazioni sulle questioni descritte al punto 1.2

Atto di ritorsione: ritorsioni contro i dipendenti che effettuano Segnalazioni riguardanti accuse di violazione del diritto dell'Unione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (a) sospensione, licenziamento o misure equivalenti; (b) demansionamento o diniego di promozione; (c) trasferimento di mansioni, cambiamento della sede di lavoro, riduzione della retribuzione, modifica dell'orario di lavoro; (d) negazione della formazione; (e) valutazione negativa delle prestazioni o referenza lavorativa negativa; (f) imposizione o esecuzione di qualsiasi provvedimento disciplinare, richiamo o altra sanzione, anche pecuniaria; (g) coercizione, intimidazione, molestie od ostracismo; (h) discriminazione, trattamento svantaggioso o scorretto; (i) mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, qualora il lavoratore nutrisse legittime aspettative che gli sarebbe stato offerto un impiego a tempo indeterminato; (j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato; (k) danni, arrecati anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o danni economici, tra cui le perdite d'esercizio e di reddito; (l) inserimento in una lista nera sulla base di un accordo di settore, formale o informale, che potrebbe comportare per la persona l'impossibilità di trovare lavoro nel settore in futuro; (m) risoluzione anticipata o annullamento di un contratto per la fornitura di beni o servizi; (n) annullamento di una

Politica dell'Unione europea in materia di informatori

licenza o di un permesso; (o) rinvio a psichiatri o medici.

Diritto dell'Unione europea: a) appalti pubblici; (b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (c) sicurezza e conformità del prodotto; d) sicurezza dei trasporti; e) tutela dell'ambiente; f) protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare; g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali; h) sanità pubblica; (i) tutela dei consumatori; (j) tutela della privacy e dei dati personali, nonché sicurezza delle reti e dei sistemi informatici e di rete; (k) violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e come ulteriormente specificato nelle misure pertinenti dell'Unione europea; e (l) violazioni relative al mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del TFUE, ovvero le violazioni delle norme dell'Unione europea sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato, nonché le violazioni relative al mercato interno, nello specifico gli atti che violino le norme dell'imposta sulle società o gli accordi il cui scopo sia ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto o lo scopo della normativa fiscale societaria applicabile.

3.4. Riferimenti

3.4.1. Politiche

Codice di condotta

Codice etico supplementare per l'Amministratore delegato e gli Altri dirigenti

Politica in materia di informatori

Politica di non ritorsione

3.5. Cronologia delle versioni

14 marzo 2025 - Effettuata la revisione per eventuali aggiornamenti all'interno del ciclo triennale di verifica e aggiunti ulteriori paesi alla lista delle Specifiche Procedure Nazionali

17 dicembre 2023: aggiornamento del nome del Responsabile della conformità e aggiunta di ulteriori Paesi all'elenco delle procedure nazionali

Procedure specifiche per Paese

Belgio

Repubblica Ceca

Danimarca

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Politica dell'Unione europea in materia di informatori

Irlanda

Italia

Olanda

Polonia

Portogallo

Romania

Spagna

Svezia